

Allegato "A" al verbale di assemblea straordinaria del 6 Aprile 2013

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita e promossa l'Associazione "SIAMO NOI", di seguito detta associazione.
2. La prima sede dell'associazione è fissata in Cremona e potrà eventualmente venire trasferita a seguito di decisione dell'assemblea, purché sia collocata sul territorio italiano; sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'associazione è disciplinata dal presente delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché delle disposizioni in materia di ONLUS.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'associazione di cui all'art. 11 che segue o da almeno 1/3 dei soci.
2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano almeno la metà degli associati e con delibera della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea.
3. In caso di scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio la delibera deve essere assunta da almeno i 3/4 dei soci.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto e rinvio ad altre norme)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

**TITOLO II
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 6

(Finalità dell'associazione)

1. SIAMO NOI promuove la cultura liberale coniugandola con i valori della tradizione cristiana, popolare e riformista. L'associazione s'ispira a una visione della società basata sul principio di sussidiarietà, ponendone al centro l'individuo e la famiglia, la libera impresa e il volontariato sociale.

2. L'associazione non ha fini di lucro, la sua struttura è democratica.

3. L'associazione, nel rispetto del D.Lgs. 460/97:

a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

b) ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel successivo paragrafo 4 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

c) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

d) ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

e) ha l'obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

f) qualora la stessa associazione abbia, per legge, acquisito il riconoscimento di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

4. L'associazione svolgerà la sua attività nei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria: ovvero svolgerà attività di assistenza e accoglienza nei reparti di pronto soccorso degli ospedali attraverso dei presidi attivi di accoglienza e di assistenza alle persone bisognose di cure sanitarie ed ai loro familiari; attività di accompagnamento ed assistenza degli infermi, anziani e disabili; attività specifiche, eventualmente anche consistenti in prestazioni sanitarie di completamento assistenziale, a sostegno dei malati e delle loro famiglie che abbisognano di particolare assistenza sanitaria, psichiatrica, psicologica e sociale (malattie croniche psichiche e fisiche, dipendenze, violenze ecc...);

2) beneficenza: ovvero si adopererà ad ogni livello in tutto quanto possa giovare al recupero morale e materiale di individui e famiglie in gravi difficoltà, immigrati non abbienti, anziani non autosufficienti ed in condizioni di disagio economico, ovvero effettuerà attività di promozione e di sostegno di iniziative ed attività di sensibilizzazione sociale verso i problemi della povertà, dell'emarginazione e dei diritti umani fondamentali;

3) formazione: ovvero svolgerà attività di promozione di attività d'informazione, formazione e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche esistenziali, psicologiche e socio-sanitarie di persone di qualunque età, rivolte al mondo della ricerca medica e psicologica, dei servizi sociali e sanitari e più in generale della comunità sociale; promuoverà e curerà attività che sviluppino l'educazione e la formazione dei soggetti a rischio; organizzerà programmi e attività, anche in collaborazione con Istituti, strutture sanitarie, associazioni professionali e scientifiche, ecc. per contribuire a sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali dell'individuo; promuoverà la pubblicazione e la diffusione di materiali scientifici quali: libri, periodici, riviste e bollettini inerenti ai suoi scopi; promuoverà e curerà attività di orientamento, inserimento ed integrazione dei bambini e dei ragazzi in età evolutiva ed adulti, nonché dei soggetti a rischio quali tossicodipendenti, alcolisti, soggetti emarginati, immigrati ed ex carcerati.

Le predette attività non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 dell'art. 10, D.lgs 460/97, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Al fine di svolgere le sopracitate attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In qualità di volontari gli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

TITOLO III

I SOCI

Art. 7

(Ammissione)

1. Possono diventare soci aderenti ordinari dell'associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere che condividono le finalità dell'associazione.
2. Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e siano giudicati idonei per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
3. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell'associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché ai regolamenti dell'associazione.
4. In ordine all'ammissione all'associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'adesione dell'interessato, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.
5. Sono "soci sostenitori", i soci ordinari che si adoperino particolarmente con la propria attività a favorire il raggiungimento e lo sviluppo dello scopo dell'associazione o sottoscrivano liberalità economiche a sostegno delle attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, nell'assoluto rispetto della parità di trattamento, delibererà in merito al riconoscimento della qualifica di "socio sostenitore".
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
7. Sono "benemeriti" o "onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione.
8. La quota e/o il contributo associativo non sono rivalutabili né trasferibili, tranne che *mortis causa*.

Art. 8

(Diritti)

1. I soci eleggono il Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Proviviri, il Collegio dei Revisori dei conti ed approvano il bilancio.
2. Tutti i soci ordinari sono eleggibili alle cariche sociali le quali sono elettive e gratuite, hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell'associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I rimborsi saranno erogati solamente nel caso in cui l'associazione disponga di liquidità sufficiente e previo esame e verifica da parte del Consiglio Direttivo che i rimborsi richiesti, che dovranno essere documentati, siano congrui, coerenti e inerenti ad attività effettivamente prestata a favore della associazione. Il tutto, comunque, nel rispetto della parità di trattamento.
4. I soci hanno diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza alcun onere, ma gli stessi restano sempre obbligati nei confronti dell'Associazione ove si siano resi debitori nei suoi confronti.

Art. 9

(Doveri)

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento all'interno e all'esterno dell'associazione, è animato dallo spirito di solidarietà nonché attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti.
3. I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Cessazione e Esclusione)

1. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Mancato versamento della quota associativa;
- Morte.

2. Sono cause di esclusione:

- La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
- L'indegnità, essendo indegno chi si comporta in maniera tale da ledere il buon nome dell'associazione o tiene atteggiamenti e/o comportamenti contrari alle finalità da questa perseguite.

3. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Questa avverrà solo per le cause suddette, le quali dovranno essere notificate al socio almeno otto giorni prima dell'assemblea in cui verrà discussa l'esclusione. In caso di esclusione è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 11

(Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti e il Consiglio dei Probiviri.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 12

(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.

2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 13

(Funzioni)

1. L'Assemblea in via ordinaria:

- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- Elegge il Collegio dei Revisori dei conti ed il Consiglio dei Probiviri;
- Fissa i regolamenti dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- Esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
- Esamina e approva, con eventuali modifiche, il programma annuale dell'associazione;
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
- Delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
- Delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea in via straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle richieste di modifica dello statuto, e sulle materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza.
3. La data e l'ordine del giorno ed il luogo dell'Assemblea sono comunicati ai soci con lettera raccomandata a.r., fax, e-mail o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
4. Il Presidente può convocare l'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole e, comunque, entro i successivi trenta giorni, quando ne è fatta motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro socio aderente.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga almeno il giorno seguente alla data della prima convocazione.
3. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 16

(Votazione)

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci e coloro che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, fatte peraltro salve le particolari maggioranze richieste dall'art. 4, comma 2, del presente statuto per le modifiche statutarie.
4. Se lo statuto non dispone diversamente i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le deliberazioni di esclusione di cui all'art. 10 che precede.

Art. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, che funge da segretario, e sottoscritto dallo stesso verbalizzante e dal Presidente.
2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale (ma non di trarne copia).

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo (di seguito detto Direttivo) regge l'associazione ed è composto da tre a undici membri, eletti tra i soci a votazione segreta dell'Assemblea. L'assemblea elegge altresì il Presidente tra i soci che compongono il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il vice Presidente e può nominare il Segretario, che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio Direttivo.

2. Tutte le cariche associative, le deleghe, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite.

3. Ai consiglieri possono essere attribuite specifiche deleghe in relazione a specifiche competenze su argomenti oggetto dell'attività associativa.

Art. 19

(Presidente del Direttivo)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'associazione.

Art. 20

(Durata e funzioni)

1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di anni quattro, i suoi membri possono essere rieletti, ma per non più di due mandati consecutivi; esso può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati.

2. Il Direttivo svolge e promuove le attività relative all'associazione.

3. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.

4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare i compiti statutari.

Comunque ad esso compete:

- Fissare le norme di funzionamento dell'associazione;
- Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile;
- Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
- Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
- Assumere eventualmente del personale;
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni;
- Istituire commissioni, nominandone membri e responsabili e determinando per ciascuna le specifiche competenze, il regolamento interno ed i poteri.

5. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 21

(Convocazione e costituzione)

1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al trimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

2. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.

3. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più dei suoi membri prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione ed i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere

rinnovato attraverso la convocazione dell'Assemblea appositamente convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 22

(Elezione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

Art. 23

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica anni quattro. Può essere rieletto, ma per non più di due mandati consecutivi.
2. L'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti o rappresentati, può revocare il Presidente. In caso di revoca, di dimissioni, di cessazione per altra causa il Consiglio Direttivo presieduto dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, convoca, con urgenza, un'assemblea ordinaria elettiva che procede all'elezione del nuovo Presidente, il quale rimarrà in carica sino alla conclusione del mandato originario (coincidente, peraltro, con la conclusione del mandato del Consiglio Direttivo).

Art. 24

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'associazione.
2. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove possa essere consultato dai soci.
4. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva che dovrà tenersi entro un termine non superiore a trenta giorni.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da un suo delegato.
6. Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell'associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all'associazione.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone, due Effettivi e un Supplente dotate di adeguata professionalità, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. Il Collegio ha il compito di verificare il bilancio preventivo, la regolare gestione e tenuta dei libri contabili e sociali in conformità con la normativa vigente.
3. Il Collegio esprime parere scritto sul bilancio annuale consuntivo, tenuto conto della nota integrativa elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione redatta dal Presidente.
4. Nel proprio parere scritto, il Collegio esprime eventuali rilievi critici, propone e suggerisce consigli.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo di quattro anni.
6. Le riunioni e decisione del Collegio dei Revisori dei Conti si terranno nel rispetto della vigente normativa in materia di revisione.

CAPO V - IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Art. 26

(Consiglio dei Probiviri)

1. Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre componenti e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Consiglio dei Probiviri sono incompatibili.
2. Il Consiglio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile, fermo restando quanto previsto dal codice civile.
4. Il Consiglio dei Probiviri dura in carica per il periodo di quattro anni; i suoi membri sono rieleggibili, ma per non più di due mandati consecutivi.

CAPO VI – LE COMMISSIONI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 27

(Commissioni dell’associazione)

1. Per lo svolgimento della sua attività istituzionale il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni determinandone gli scopi, i poteri e la durata.
2. Le Commissioni sono composte, a scelta del Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da tre a nove membri. I membri del Consiglio Direttivo, con esclusione del Segretario e del Tesoriere, possono far parte delle Commissioni. Tra i membri della commissione il Consiglio Direttivo nomina un responsabile che mantiene i contatti con il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha facoltà di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni.
3. Il Consiglio Direttivo, per il loro funzionamento, può dotare le Commissioni di apposito regolamento. Le attività delle Commissioni, devono essere oggetto di apposite relazioni periodiche da sottoporre al Consiglio Direttivo da parte del responsabile come sopra nominato.

TITOLO VI

IL PATRIMONIO E IL BILANCIO

Art. 28

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
 - a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
 - b) quote associative e contributi;
 - c) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant’altro espressamente diretto all’arricchimento di esso patrimonio;
 - d) rimborsi di cui all’art. 32 che segue;
 - e) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
2. Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:
 - a) dall’importo delle quote associative;
 - b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all’arricchimento del patrimonio;
 - c) dalle rendite del patrimonio stesso.
3. Il patrimonio della associazione è costituito dal fondo comune iniziale di dotazione derivante dai versamenti dei Soci Fondatori, dai beni mobili e/o immobili.

Art. 29

(I beni e diritti inerenti)

1. Tra i beni dell'associazione sono compresi tutti i beni immobili, i diritti reali su immobili, i beni mobili registrati e altri beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili. Sono compresi anche i frutti e le rendite che derivino da tali beni e diritti.
2. I beni e i diritti anzidetti possono essere acquisiti dall'associazione. In particolare i beni immobili, i diritti reali immobili e i beni mobili registrati sono ad essa intestati.
3. I beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell'associazione sono indicati e valutati assieme alle altre attività e passività relative all'associazione nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, che ogni socio ordinario ha il diritto di consultare. L'inventario deve essere aggiornato di anno in anno.
4. Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
5. Le somme necessarie ai bisogni dell'associazione devono essere depositate ad interesse presso Istituti di Credito locali.

Art. 30

(Quote associative e contributi)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa si riferisce all'anno sociale e dev'essere versata entro i primi due mesi dell'anno; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Sono ammessi contributi provenienti da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali che extranazionali.

Art. 31

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di modesta entità (cifre inferiori a € 1.000,00) vengono rimosse dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo incaricato e vengono utilizzate per la realizzazione delle finalità individuate dall'art. 6 del presente statuto.
2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di elevata entità (cifre superiori a € 1.000,00) sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
4. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 32

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono valutati ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 33

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita contabilità separata come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 34

(Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni in caso di scioglimento)

1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. In caso di esaurimento degli scopi dell'associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento della associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Per eventuali controversie relative allo scioglimento è competente il Foro di Cremona.

Art. 35

(Esercizio finanziario e Bilancio)

1. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci e sottoposti al controllo preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il bilancio consuntivo dell'associazione viene redatto ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione, dalla nota integrativa.
5. Lo stato patrimoniale contiene l'indicazione delle attività e delle passività relative all'associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'associazione sia stata beneficiaria.
6. Il rendiconto della gestione indica le componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio; la nota integrativa deve indicare se il bilancio è stato assoggettato a revisione, le esenzioni fiscali di cui gode la associazione e le donazioni ad essa erogate, il numero dei dipendenti, i criteri di valutazione adottati, il contenuto e la movimentazione delle voci più significative dello stato patrimoniale e dei fondi vincolati, la analisi delle voci più rilevanti esposte nel rendiconto della gestione
7. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.
8. Il bilancio consuntivo può essere accompagnato da una relazione sulla situazione dell'associazione e sull'andamento della gestione.
9. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti o rappresentati, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio precedente.
10. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta convocata per la sua approvazione, e può essere consultato da ogni aderente.
11. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l'esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.
12. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell'esercizio in corso.

13. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta convocata per la sua approvazione, e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 36

(Rendiconti di raccolta fondi)

1. Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi a coloro che finanzieranno l'associazione con apposite elargizioni da parte dei cd. sovventori, e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 37

(Dipendenti)

1. L'associazione può assumere, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, D.Lgs. 460/97, come modificato ed integrato, dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Le modalità di nomina e la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
3. I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralità e capacità professionale.
4. L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
5. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 38

(Collaboratori)

1. L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, incluse le figure, che a norma di legge, sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

TITOLO VIII

LE RESPONSABILITA'

Art. 39

(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 40

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.
2. Qualora i soci prestino attività di volontariato saranno coperti da apposita polizza assicurativa, come previsto per legge

TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 41

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 42

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO X
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 43

(Controversie)

1. Fatto salvo il preventivo ricorso al Consiglio dei Probiviri ai sensi dell'art. 26, per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonché tra l'associazione ed i soci, e che il Consiglio Direttivo non avesse potuto dirimere, le parti si obbligano a conferire, con incarico scritto, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del tribunale di Cremona.
2. I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti tra i non aderenti dell'associazione.
3. Ciascuna delle parti sostiene la metà delle spese e competenze del collegio arbitrale.
4. Le decisioni del collegio arbitrale sono assunte *ex bono et aequo* e prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.